



Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti (OGOCC)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I

L'ordinanza del DATEC del 20 novembre 2024¹ sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2^{bis}

^{2bis} I dati di produzione rilevati devono essere certificati annualmente da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore. Sono esonerati da questo obbligo i produttori di combustibili e carburanti che:

- a. consumano per sé l'intera quantità di combustibile prodotta e non impiegano le garanzie di origine emesse per tale quantità come prova dell'utilizzo di combustibili; o
- b. convertono l'intera quantità di combustibile o carburante prodotta in un altro vettore energetico.

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 4

¹ Per essere registrati nella banca dati di cui all'articolo 9, le garanzie di origine estere per gas rinnovabili o altri certificati esteri per gas rinnovabili devono soddisfare le seguenti condizioni:

- c. il certificato estero per gas rinnovabili è stato emesso da un registro nazionale o è stato negoziato attraverso lo «European Renewable Gas Registry»²⁰ o la garanzia di origine estera per gas rinnovabili si basa sullo Standard europeo di certificazione energetica²¹ della «Association of Issuing Bodies»²².

¹ RS 730.010.2

⁴ Se un certificato estero per gas rinnovabili proveniente da un Paese che non dispone di un registro viene registrato nella banca dati di cui all'articolo 9, l'importatore del certificato estero deve comprovare che un doppio conteggio commerciale è escluso.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

...

Albert Rösti